



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**VISTO** l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:

- le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**ACQUISITO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**VISTO** il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale, in particolare, prevede al paragrafo 4.6 dell'Allegato A che costituisce parte integrante del medesimo decreto, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi);

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 26 gennaio 2016, il quale prevede la proroga dei termini di cui al citato provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agazia delle entrate, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2015;

**CONSIDERATO** che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 26 gennaio 2016;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;
- b) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal DPCM 26/3/2008;
- c) "Decreto 31/7/2015": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- d) "provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 26 gennaio 2016" il provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 26 gennaio 2016 di proroga dei termini di cui al provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 31 luglio 2015;
- e) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- f) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- g) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agazia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

### Articolo 2

#### Proroga dei termini

**di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze**

1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2015 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 31/7/2015, in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

- a. l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016;
- b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2016.

*Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

26 GEN. 2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato

